



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 17 /15

Dec. n. 1 /16

Il giorno 28 gennaio 2016, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 9 ottobre 2015, nei confronti di:

- 1) **M.C. "POGGIBONSI"**, codice 0735, con recapito in Poggibonsi (SI), alla via Volta n. 38/A, riaffiliato 2015 il 15.1.2015;
- 2) **PINZUTI Alessio**, nato a Poggibonsi (SI) il 24.9.1978 ed ivi residente alla via San Gimignano n. 12, tesserato 2015 col M.C. "POGGIBONSI" (del quale è PRESIDENTE), con tessera n. 15115663;

- 3) LAZZERI Cosma, nato a Pistoia il 2.8.1975 e residente in Castellina in Chianti (SI) alla Loc. S. Agnese, n. 19, tesserato 2015 col M.C. "POGGIBONSI" (del quale è VICE PRESIDENTE), con tessera n. 15115664;
- 4) CIOCCA Alessandro, nato a Poggibonsi (SI) il 7.5.1966 ed ivi residente alla via della Libertà n. 6, tesserato 2015 col M.C. "POGGIBONSI" (del quale è SEGRETARIO), con tessera n. 15115665;
- 5) LAZZERI Matteo, nato a Poggibonsi (SI) il 27.1.1976 e residente in Castellina in Chianti (SI) alla Loc. S. Agnese, n. 19, tesserato 2015 col M.C. "POGGIBONSI" (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 15115666;
- 6) FROSINI Daniele, nato a Poggibonsi (SI) il 29.12.1974 ed ivi residente alla P.za Calatafimi n. 9, tesserato 2015 col M.C. "POGGIBONSI" (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 15115667;

Incolpati di:

«violazione degli artt. 1 e 13 del Regolamento di Giustizia ed 1 e 28 R.M.M., per avere organizzato e tenuto, nei giorni 3 e 4 ottobre 2015 in località Fosci, strada per Orneto, a Poggibonsi (SI), una manifestazione denominata "2° Giornata Sociale in Moto", aperta anche ai non tesserati del sodalizio, senza aver ottenuto alcuna autorizzazione da parte dei competenti uffici federali, ed utilizzando altresì abusivamente il logo federale nella locandina pubblicitaria dell'evento».

Il Giudice Sportivo Nazionale,

LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 9.10.2015 dalla Procura Federale;

LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

- la segnalazione del 2.10.2015 inviata alla Procura federale dalla Segreteria del Co. Re Toscana e relativa alla manifestazione descritta nel capo di incolpazione;
- la documentazione allegata alla citata segnalazione, tra cui il volantino pubblicitario della manifestazione *de qua*;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo che ne venisse dato contestuale avviso agli incolpati innanzi generalizzati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro il termine del 26.1.2016, memorie difensive e documenti. I predetti incolpati non esercitavano tale facoltà e, pertanto, nulla veniva depositato presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Le contestazioni di cui alla segnalazione presso il competente Organo di Giustizia di primo grado del Moto Club "POGGIBONSI", nonché del suo stesso Presidente, signor Alessio PINZUTI e dei membri dell'intero direttivo, originano dalla comunicazione inoltrata alla Procura Federale da parte della Segreteria del Co.Re. Toscana, contenente, tra l'altro, la locandina di una manifestazione organizzata dal M.C. incolpato in questa sede e sulla quale era riportato il logo federale. A seguito delle indagini del Procuratore Federale è, poi, emerso che la citata manifestazione atipica non era stata affatto autorizzata dai competenti uffici federali.

La ricostruzione dei fatti di cui innanzi, in ogni caso, analiticamente descritta nel capo di incolpazione, è suffragata dagli atti e dai documenti raccolti dal P.F. ed acquisiti al fascicolo del presente procedimento. Come innanzi rilevato, detti atti confermano che tutti gli incolpati sono responsabili dell'illecito disciplinare loro contestato. Ed, invero, essi incolpati, come già rilevato nulla hanno osservato al riguardo, non intendendo svolgere attività difensiva a loro eventuale discolpa. Del resto, tale contegno è coerente con la condotta assunta dal Presidente del M.C. "POGGIBONSI", il quale, secondo quanto riportato nei predetti atti, non ha riscontrato le comunicazioni lui indirizzate, da parte del Co. Re. Toscana e contenenti la richiesta di informazioni relative alla manifestazione organizzata dal

predetto M.C., complessivamente inteso. Tale comportamento, allora, deve essere debitamente stigmatizzato, soprattutto alla luce della forte pubblicizzazione dell'evento sulla pagina Facebook dello stesso M.C. incolpato in questa sede, nonché del materiale fotografico pubblicato sul profilo del suo stesso Presidente. Sulla scorta dei dati contenuti sulle citate pagine Facebook, non può, quindi, negarsi che la manifestazione organizzata e tenuta dal M.. "POGGIBONSI" in data 3 e 4 ottobre 2015, abbia rivestito i caratteri veri e propri di una manifestazione sportiva motociclistica atipica, che, però, non è stata autorizzata dai competenti Uffici federali, come invece avrebbe dovuto, nel rispetto delle procedure previste dalle norme federali che ciascun tesserato ed affiliato è obbligato a rispettare. Le medesime considerazioni valgono per l'utilizzo del logo federale che, nel caso di specie, mancando la citata autorizzazione, è stato abusivamente utilizzato sulla locandina pubblicizzante la suddetta manifestazione. Infatti, la affiliazione alla F.M.I. da parte del M.C. "POGGIBONSI" non concede a quest'ultimo, come a nessun'altro affiliato, la possibilità di utilizzare a proprio piacimento il logo federale senza che si sia stati a ciò autorizzati, così come prescrive anche l'art. 28 R.M.M..

II. Fermo quanto innanzi, va osservato, altresì, che anche i membri del consiglio direttivo del M.C. "POGGIBONSI", oltre al M.C. stesso ed al suo Presidente, non possono considerarsi esenti da responsabilità rispetto alle contestazioni loro rivolte. Invero, dalla creazione dell'evento sulla pagina Facebook del M.C. incolpato, che, come già detto, è da considerarsi una vera e propria manifestazione atipica, si evince che esso ha fatto capo all'intero M.C.. Appare chiaro, allora, che tutti i membri del consiglio direttivo, anch'essi incolpati in questa sede, fossero al corrente della citata manifestazione, avendo contribuito alla sua stessa organizzazione. Di conseguenza, tutti gli incolpati vanno ritenuti responsabili dell'illecito loro contestato, ma, in considerazione della assenza di precedenti al loro carico e, quindi, della loro incensuratezza, nonché delle previsioni contenute nell'art. 13 R.d.G., la sanzione può essere di natura pecuniaria e contenuta nel minimo edittale.

Ciò posto, alla luce delle suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene equo condannare il M.C. “POGGIBONSI”, il suo Presidente ed i membri del consiglio direttivo, in solido tra loro, al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 300,00, con l’espreso avvertimento che, ove il pagamento di tale sanzione non dovesse essere onorato improrogabilmente entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione, la stessa si commuterà automaticamente nella sanzione inibitoria del ritiro della tessera federale per giorni 90, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 29 R.d.G. per il Presidente del M.C. “Poggibonsi” e di tutti i membri del consiglio direttivo incolpati in questa sede, nonché nella sospensione per giorni 90 da qualsiasi attività per l’affiliato Moto Club “POGGIBONSI”, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 37 R.d.G..

P.Q.M.


Letti gli artt. 1, 13, 15, 29, 37 e 80 del R.d.G., dichiara:

- 1) **M.C. “POGGIBONSI”**, codice 0735, con recapito in Poggibonsi (SI), alla via Volta n. 38/A, riaffiliato 2015 il 15.1.2015;
- 2) **PINZUTI Alessio**, nato a Poggibonsi (SI) il 24.9.1978 ed ivi residente alla via San Gimignano n. 12, tesserato 2015 col M.C. “POGGIBONSI” (del quale è PRESIDENTE), con tessera n. 15115663;
- 3) **LAZZERI Cosma**, nato a Pistoia il 2.8.1975 e residente in Castellina in Chianti (SI) alla Loc. S. Agnese, n. 19, tesserato 2015 col M.C. “POGGIBONSI” (del quale è VICE PRESIDENTE), con tessera n. 15115664;
- 4) **CIOCCA Alessandro**, nato a Poggibonsi (SI) il 7.5.1966 ed ivi residente alla via della Libertà n. 6, tesserato 2015 col M.C. “POGGIBONSI” (del quale è SEGRETARIO), con tessera n. 15115665;
- 5) **LAZZERI Matteo**, nato a Poggibonsi (SI) il 27.1.1976 e residente in Castellina in Chianti (SI) alla Loc. S. Agnese, n. 19, tesserato 2015 col M.C. “POGGIBONSI” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 15115666;
- 6) **FROSINI Daniele**, nato a Poggibonsi (SI) il 29.12.1974 ed ivi residente alla P.za Calatafimi n. 9, tesserato 2015 col M.C. “POGGIBONSI” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 15115667;

responsabili dell'illecito loro contestato, e, per l'effetto, li condanna, in solido tra loro, al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 300,00, con l'espresso avvertimento che, ove il pagamento di tale sanzione non dovesse essere onorato improrogabilmente entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione, la stessa si commuterà automaticamente nella sanzione inibitoria del ritiro della tessera federale per giorni 90, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 29 R.d.G. per il Presidente del M.C. "POGGIBONSI" e di tutti i membri del consiglio direttivo incolpati in questa sede, nonché nella sospensione per giorni 90 da qualsiasi attività per l'affiliato Moto Club "POGGIBONSI", ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 37 R.d.G..

Depositata il 28 gennaio 2016

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della segreteria, a:

- M.C. "POGGIBONSI";
- Procuratore federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Commissione Turistica F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Toscana;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.